

COMUNE DI PARRANO

Provincia di TERNI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

TRA

Il Comune di PARRANO (Provincia di TERNI), in seguito denominato Ente,
rappresentato da _____ nella sua qualità di _____;
E
l'Istituto di credito _____, in seguito denominato Tesoriere,
rappresentato da _____ nella sua qualità di _____.

PREMESSO CHE

: Con deliberazione n. del _____, esecutiva, tra l'altro, il Consiglio Comunale stabiliva di procedere all'appalto del Servizio di tesoreria di questo Ente per un triennio, non rinnovabile mediante gara ad evidenza pubblica;
- approvava lo schema di convenzione allegato alla stessa che avrebbe regolato i rapporti Comune – Tesoreria – Cittadini e demandava al responsabile del Settore Economico e Finanziario i successivi provvedimenti in merito;
- A seguito di gara ad evidenza pubblica, indetta secondo la vigente normativa con determinazione n. _____ del _____ del predetto responsabile la gara veniva aggiudicata alla _____ con determina n. _____ del _____.

Ciò premesso

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Affidamento

. Il/la Sig. _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico e Finanziario, dà e concede al Sig. _____, avente la qualità innanzi indicata, che accetta, l'affidamento del Servizio Tesoreria di questo Comune alle condizioni offerte in sede di gara;

Art. 3 – Norme e riferimenti.

Il servizio si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente contratto e nella convenzione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _____, debitamente sottoscritta dalle parti, che pur non essendo allegata al presente provvedimento viene qui richiamata;

Art. 4 – Modalità di svolgimento

. Il servizio di Tesoreria sarà svolto a decorrere dal 01/01/2017 in conformità dei patti stipulati con il presente contratto tutti i giorni e nelle ore lavorative delle aziende di credito. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio

perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso.

Art. 5 – Oggetto e limiti del contratto.

Il servizio di Tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente ed al medesimo ordinato con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1984, n. 720 e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia di titoli e valori. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Restano escluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali" e quelle incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 6 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 7 – Riscossioni.

Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossioni (reversale) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere Comunale e, in mancanza, dal Segretario Comunale o altro dipendente indicato dal Sindaco, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati e da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente. Le reversali dovranno contenere, altresì, le indicazioni dell'art. 180 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione e delle imputazioni alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera a cui le entrate incassate debbono affluire ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 720/1984, con esclusione in proposito di ogni responsabilità del Tesoriere. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva, a cominciare dall'inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l'indicazione dell'esercizio cui il bollettario si riferisce. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta, contenente oltre l'indicazione della causale del versamento, la causale espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi, saranno segnalati all'Ente stesso, al quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla segnalazione stessa. Per le entrate riscosse senza reversale le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del tesoriere risulti evidente che le entrate rientrano tra quelle di cui all'art. 1, 3° comma, del Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. La Cassa non è tenuta in ogni caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

Art. 8 – Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Ragioniere Comunale e, in mancanza, dal Segretario comunale o altro dipendente indicato dal Sindaco. Il Tesoriere, però, su conforme deliberazione/determinazione degli Organi amministrativi competenti dell'Ente, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti con rate d'imposte e tasse o canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro trenta giorni successivamente alla richiesta del Tesoriere. Il Tesoriere darà luogo anche in mancanza di emissione da parte dell'Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge e di contratto fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti in termini di competenza (bilancio corrente e residui passivi), con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere messi in

pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il tesoriere. I mandati di pagamento devono riportare le indicazioni di cui all'art. 185 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, con la dimostrazione contabile delle disponibilità esistenti sullo stesso finanziamento relativo al conto di competenza o al conto dei residui ed alle variazioni dello stanziamento di cassa, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda netta da pagare, l'oggetto del pagamento, gli estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi (e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito). Per i pagamenti da effettuare a valere sui conti a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati, ove si tratta di utilizzo di somme rivenienti dal ricavo dei mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione di cui al 2° e 3° comma dell'art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 5 novembre 1984. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell'indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagati anche presso la sede del tesoriere, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito successivo a quello della consegna alla cassa. L'Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l'indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari alla esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti con le modalità di cui agli artt. 185, 216, 217 e 218 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio con le modalità di cui all'art. 219 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, sia dell'importo delle spese che del netto pagato. In relazione al disposto degli artt. 218 e 219 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l'importo degli assegni circolari rientranti per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere e cassiere, salvo quanto disposto dal successivo penultimo comma. Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Per i pagamenti da eseguire ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'Ente dovrà porre sui relativi mandati le indicazioni necessarie alle esecuzione dei giroconti tra le contabilità speciali. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto Consuntivo.

Art. 9 – Trasmissione ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.

Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamenti (mandati) saranno trasmessi dall'Ente alla Cassa in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per l'Ente.

Art. 10 – Firme autorizzate.

L'Ente dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire. Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 11 – Anticipazioni di tesoreria.

Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali fruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985. A norma del art. 4 del succitato D.M. ed ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il Tesoriere potrà accordare, a richiesta dell'Ente, anticipazioni di cassa fino ad un importo pari ai 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nel penultimo esercizio precedente. Il tesoriere si rivarrà dalle anticipazioni concesse su tutte le entrate comunali fino alla totale compensazione delle somme anticipate a norma dello stesso art. 4 del D.M. citato. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. Ai fini del calcolo degli interessi passivi sulle anticipazioni si rinvia alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 222 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12 – Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni ed altri pagamenti obbligatori per legge.

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge, e comunque previa emissione di mandato di pagamento. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienze di entrate, il Tesoriere potrà con l'osservanza del precedente art. 11, attingere i mezzi necessari per i pagamenti, alle previste scadenze, i mutui, debiti ed altri impegni anche all'eventuale anticipazione di tesoreria. Per i ritardi da parte del Tesoriere nell'effettuare i pagamenti si rinvia alla disposizione di cui all'art. 220 del T.U. Enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13 – Garanzia fideiussoria.

Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14 – Bilancio di Previsione.

L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere all'inizio di ciascun esercizio finanziario: a) nelle more dall'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei residui attivi e passivi; b) copia esecutiva del Bilancio di previsione redatto in conformità alle vigenti norme di legge, corredata dalla copia autentica del provvedimento di approvazione. L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell'esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti da fondi di riserva, nuove e maggiori spese e in genere a tutte le variazioni di bilancio nonché quelle relative ai pagamenti su fondi a calcolo. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell'art. 163 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pagamenti in conto competenza dei limiti mensili di 1/12 degli stanziamenti del bilancio di previsione deliberato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti l'annotazione che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto a) o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi provvisori che devono essere trasmessi dall'Ente, riportanti la dichiarazione dalla quale risulti che la spesa ordinata è compresa nei residui e nei limiti reimpegnati. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è consentita una gestione provvisoria così prevista dal secondo comma 163 del T.U. Enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 15 – Condizioni (risultati esperimento di gara)

Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto alle condizioni risultanti dall'esperimento di gara e da tutte le altre condizioni previste nella convenzione approvata con deliberazione consiliare n. .. del e della normativa vigente in materia: Tasso d'interesse sulle giacenze di cassa detenibili presso il tesoriere Tasso d'interesse sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria Commissione Bancaria a carico dei beneficiari di mandati che scelgono come modalità di riscossione l'accredito su c/c bancario a loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere Rimborso spese vive del servizio (stampati, spese postali, telegrafiche ecc.) Importo contribuito annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale Attivazione gestione informatizzata "Home Banking" Servizio di Tesoreria Gestione servizio Tesoreria (costo)

Art. 16 – Conto riassuntivo del movimento di cassa.

Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire: a) il conto riassuntivo del movimento di cassa; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria e quelli riguardanti i depositi di terzi ; c) le reversali di incasso ed i mandati di pagamento ; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto "competenza" ed in conto "residui", al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste per legge.

Art. 17 – Quadro di raccordo del Conto.

L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando quest'ultimo lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità dell'Ente stesso. L'Ente deve dare il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalare le discordanze eventualmente rilevate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo, trascorso tale termine il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla verifica.

Art. 18 – Resa del conto finanziario.

Il Tesoriere, al termine di 30 (trenta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario dovrà rendere, ai sensi dell'art. 226 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s. m. il conto finanziario dell'Ente, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di introito che per i mandati di pagamento. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell'Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi pendente il giudizio di conto .

Art. 19 – Amministrazione titoli e valori in deposito.

Il Tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente alle più favorevoli condizioni consentite. Alle condizioni suddette, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente con l'obbligo per il Tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell'Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.

Art. 20 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

L'esecuzione forzata dei fondi comunali è ammessa nei limiti e con le procedure previsti dall'art. 159 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata nei confronti del Comune di cui al suddetto art. 159 e successive modificazioni, l'Ente notificherà al Tesoriere la delibera di Giunta che quantifica l'importo delle somme impignorabili. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico del Comune presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente alla Ragioneria tutti gli atti esecutivi del pignoramento in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, comunque, - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.

Art. 21 – Servizio a titolo Rimborso spese.

L'istituto di Credito espletterà il servizio di Tesoreria del Comune di Parrano a titolo Per il rimborso delle spese si rinvia all'offerta della Banca sinteticamente riportata al precedente art. 15.

Art. 22 – Imposta di bollo.

L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 e 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 23 – Segnalazione dei flussi trimestrali di cassa.

Il Tesoriere si impegna a provvedere, ove occorra, in concorso con l'Ente, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa.

Art. 24 – Cauzione.

Il Tesoriere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione. In ogni caso, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri assunti derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere, dichiarando che questa formale obbligazione tiene anche luogo di materiale cauzione. A norma dell'art. 211 del TUEL n. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

Art. 25 – Durata del contratto.

Il presente contratto avrà durata di un triennio dal 01.01.2017 al 31.12.2019 e non è rinnovabile né tacitamente né espressamente alla scadenza, quindi, non necessita di formale disdetta, salvo eventuale proroga nelle more della indizione di nuova gara di appalto.

Art. 26 – Spese stipula e registrazione del contratto.

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di stipula, registrazione, copie, diritti, compreso quelli di rogito, ecc. sono a carico del Tesoriere comunale. Agli effetti della registrazione si chiede l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131/1986. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito dovuti all'ente ai sensi della legge n. 604/1962, le parti concordano di prendere come riferimento l'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente pari ad € 2.659,02 Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad iva e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia, nonché alla nota di partecipazione alla gara e di aggiudicazione della stessa. Fermo restando quanto disposto ai precedenti artt. 7 e 8 le riscossioni e i pagamenti, in dipendenza del servizio di tesoreria, per conto dell'Ente sono effettuati dal Tesoriere in ottemperanza delle norme di legge e di regolamento che disciplinano il Sistema di Tesoreria unica per Enti ed Organismi pubblici.

Art. 28 – Domicilio delle parti.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato: Il Comune presso la propria sede comunale in Parrano – Via XX Settembre n.1
Il Tesoriere presso la Banca

Richiesto, io segretario comunale, ho redatto il presente contratto composto di n.
(.....) facciate oltre alla presente che le parti dichiarano conforme alla loro volontà e unitamente a me lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Tesoriere

Il Responsabile del Settore

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE